



TRIBUNALE DI GROSSETO

Segreteria della Presidenza

P.zza Albegna, 24 - Tel. 0564/419211/212/210 - E-mail tribunale.grosseto@giustizia.it - sito: www.tribunale.grosseto.it

Il Presidente del Tribunale

DEC - N. 14/2020 del 23/03/2020

Visto il decreto legge n. 18 del 17.3.2020 con il quale sono state dettate ulteriori norme volte a regolamentare lo svolgimento dell'attività giudiziaria in relazione alla emergenza Coronavirus;

Visto il proprio decreto n. prot. 527.u in data 11.3.2020 con il quale è stato disposto per l'attuazione della sospensione generalizzata dell'attività giudiziaria (art.1 DL n. 11/2020), con le eccezioni indicate all'art. 2, co 2 lett g), da concretizzarsi nel rinvio d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020;

Visto in particolare l'articolo 83, 1° co., D.L. cit. che ha introdotto modifiche al DL n. 11/2020 prevedendo il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali, con le eccezioni di cui all'art. 83, co. 3 lett. a), b) e c), a data successiva al 15 aprile 2020;

Ritenuto di dover pertanto estendere la validità delle disposizioni di cui al proprio decreto 11 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020;

Rilevato che l'estensione del periodo di sospensione delle udienze dalle originarie due settimane ad un totale di cinque settimane pone un problema di tutela dei diritti fondamentali degli imputati e delle vittime nei processi penali e delle parti nei processi civili, così da dover raccomandare a tutti i magistrati la realizzazione di modalità di lavoro che, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, consentano di offrire adeguata risposta quanto a tutte le situazioni urgenti e sensibili;

Considerato, in quest'ottica, che l'art. 83, co. 5, contempla la possibilità per i capi degli uffici di adottare le misure di cui al comma 7 lett. da a) a f) e h) nel periodo di sospensione dei termini e per la trattazione dei processi non sospesi;

Tenuto conto che nel settore civile la norma generale di chiusura



("procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti") impone di ricorrere ad una valutazione caso per caso e contempla l'eventuale dichiarazione d'urgenza da adottarsi dal capo dell'ufficio giudiziario o da un suo delegato in calce alla citazione o al ricorso ovvero, per le cause già pendenti, dal giudice istruttore o dal presidente del collegio, in tutti casi mediante provvedimento non impugnabile;

Avuto riguardo alla necessità di far fronte – anche nella presente fase emergenziale e nel rispetto delle misure previste dai citati decreti legge – alla trattazione delle cause ultra decennali, per le quali venga dedotta dalle parti e ritenuta dal giudice l'urgenza, tenuto conto che il generale rinvio potrebbe produrre quel "grave pregiudizio" che la richiamata norma intende invece scongiurare;

Ritenuto, per tutto quanto sopra finora esposto, che, oltre che per contenere l'impatto delle misure di cui al DL n. 11/2020 e successive modificazioni sulla gestione dell'ufficio, sui tempi dei processi e sul raggiungimento degli obiettivi, vanno formulate, ad integrazione delle disposizioni già fornite, le seguenti

RACCOMANDAZIONI

1. per favorire la trattazione di processi penali o attività processuali (ad es. incidenti di esecuzione) che presentino caratteri di urgenza, sentite le parti, i giudici potranno fare ricorso allo strumento della video-conferenza utilizzando gli applicativi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia (Skype for Business e Microsoft Teams);
2. per consentire la trattazione dei procedimenti civili non espressamente sospesi e di quelli ritenuti, d'ufficio o su istanza di parte, urgenti - anche alla luce dei criteri prioritari fissati nelle tabelle e nel progetto organizzativo- il giudice può disporre la trattazione scritta in sostituzione delle udienze che prevedono la partecipazione dei soli difensori e la trattazione in videoconferenza per le udienze che prevedono la partecipazione dei difensori e delle parti personalmente, qualora queste ne abbiano fatto motivata richiesta;
3. i rinvii delle udienze devono essere disposti in tempi più ristretti possibili, tenendo conto dei criteri di priorità sostanziale e dell'anno di iscrizione a ruolo dei processi da rinviare, per evitare, nei limiti del possibile, la formazione di nuovo arretrato;
4. l'attività che non richiede la tenuta di udienza deve essere incrementata: si auspica la definizione delle istanze pendenti di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato e delle decisioni già incamerate.

Ritenuto poi che per quanto concerne l'attività dei giudici di pace appare

opportuno richiedere agli stessi, col supporto della cancelleria, di tenere nota dei rinvii effettuati e di relazionarne ai giudici delegati per il loro coordinamento;

Considerato infine, che per quanto concerne il settore lavoro, delle esecuzioni immobiliari e delle vendite fallimentari, le disposizioni già emanate con il proprio decreto n. prot. 527.u in data 11.3.2020, devono intendersi modificate alla stregua della circolari dispositive che verranno emesse da parte del GdL dott. Grosso e del G.E. e G.D. dott.ssa Claudia Frosini.

DISPONE

il rinvio d'ufficio di tutte le udienze penali e civili del tribunale e del giudice di pace fissate da oggi al 15 aprile 2020 con le eccezioni di cui all'art. 2, 2° co DL n. 11/2020 e secondo le indicazioni di cui al proprio decreto 11 marzo 2020, con le raccomandazioni precisate nella motivazione del presente provvedimento.

Richiede ai giudici di pace, col supporto della cancelleria, di tenere nota dei rinvii effettuati e di relazionarne ai giudici incaricati del coordinamento dell'attività degli stessi.

Richiama, per quanto concerne il settore lavoro, delle esecuzioni immobiliari e delle vendite fallimentari, la circolare dispositiva che verrà emessa da parte del dott. Grosso e della dott.ssa Claudia Frosini.

Delega ai MAGRIF l'adozione di ogni misura necessaria per incrementare lo svolgimento di udienze da remoto e l'attuazione delle ulteriori direttive di cui al punto n.2 della Circolare del Capo Dipartimento del DOG del Ministero della giustizia in data 19.3.2020 n. 53877.u.

Si comunichi a tutti i magistrati e ai giudici onorari; al Sig. Procuratore della Repubblica; Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; al Sig. Dirigente Amministrativo; alle Cancellerie interessate.

Grosseto 23 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale
Laura di Girolamo

